



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 20/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 aprile 2010, n. 83

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,988 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Carosino, località "Masseria Civitella" (Ta), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SV Civitella, con sede legale in Galleria San Babila (Mi).

Il giorno 29 aprile 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Solar Ventures International S.r.l., con nota prot. n. 38/6794 del 24.06.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,988 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Carosino, località "Masseria Civitella" (Ta);

con nota prot. n. 38/14519 del 02.01.2009 la società Solar Ventures International S.r.l. ha comunicato la variazione della denominazione sociale che dal 15.12.2008 ha assunto la nuova denominazione sociale di Solar Ventures S.r.l., P. I.V.A. n. 05738970960, REA n. 1844519;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,988 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. 6764 del 17.06.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 21 luglio 2009 rinviata con successiva nota prot. n. 7643 del 10.07.2009, e si è svolta il giorno 22 luglio 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5569 del 11.06.2009 rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Solar Ventures S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 12409 del 16.07.2009 rileva che l'area di intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si consiglia tuttavia per un migliore inserimento dell'opera nel contesto la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo la recinzione perimetrale;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 8667 del 03.08.2009 rilascia nullaosta a condizione che:

- tutti i lavori di scavo previsti siano condotti con la costante presenza di archeologi di comprovata conoscenza dell'area di intervento, a spese della società, al fine di verificare che non vi siano interferenze con resti di interesse eventualmente celati nel sottosuolo, riferendosi in particolare agli scavi per le strutture di sostegno dei pannelli solari, alla realizzazione della viabilità prevista all'interno dell'impianto, alle recinzioni, al percorso del cavidotto;

- nel caso di rinvenimenti di strutture o oggetti di interesse archeologico, si dovranno adottare tutte le procedure previste in merito dal D.Lgs. 42/2004, senza oneri a carico dell'Ufficio scrivente;

- la documentazione prodotta sia consegnata in originale alla scrivente Sovrintendenza;
- Ministero delle Finanze - Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, prot. n. 2009/23092 del 01.10.2009 comunica di non essere coinvolta nelle procedure autorizzative in quanto non sono interessate particelle intestate al "Demanio dello Stato";
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Taranto, prot. n. 11285 del 13.07.2008 conferma quanto già espresso con nota prot. n. 11155 del 10.07.2009 comunicando la non assoggettabilità dell'intervento all'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto a rispettare le norme relative alla sicurezza impiantistica di cui alla L. 186/1968; al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e in caso di presenza di lavoratori, quelle di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al decreto Ministero dell'Interno 10.03.1998 e s.m.i.;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica prot. n. 15337 del 24.12.2009 fa rilevare che l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P., ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, prot. n. 34111 del 22.07.2009 rilascia nullaosta alla realizzazione delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico, sia in fase realizzativa che di esercizio, in quanto non interferenti con le matrici ambientali caratterizzanti le materie di competenza d'Ufficio. Si rileva, in ogni caso, che le opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/2001 e che eventuali varianti in corso d'opera attinenti a lavori di scavo e riprofilatura piano - altimetrica dovranno essere condotti senza alterare significativamente gli equilibri geomorfologici ed idrologici locali. Inoltre, ogni attraversamento di corso d'acqua o di canale dovrà essere oggetto di specifica istanza di concessione corredata di esaustivi elaborati progettuali;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Brindisi - Taranto, prot. n. 3376 del 10.06.2009 rilascia, ai soli fini minerari, nullaosta di massima alla realizzazione dell'impianto ricordando che nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 120. Resta inteso, comunque, che all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze dello stesso da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 128/1959;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 24388 del 13.07.2009 comunica che sui fondi interessati dal progetto non insistono oliveti o altre colture arboree per le quali sia necessario emettere apposita autorizzazione all'abbattimento. Si precisa che i proprietari dei fondi interessati dall'impianto fotovoltaico dovranno comunicare l'eventuale eliminazione di impianti arborei, interventi agro ambientali o di altro genere per i quali hanno ricevuto sovvenzioni assumendo impegno al mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbero concretizzarsi la restituzione di tutto o parte del contributo;
- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Provinciale Demanio e Patrimonio, prot. n. 6210 del 30.03.2010 rilascia nullaosta all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto visto il parere tecnico favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. Si ricorda il rilascio dell'atto concessorio avverrà non appena il presente Servizio entrerà in possesso della documentazione necessaria al calcolo del canone concessorio;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13744 del 10.11.2009 rilascia nullaosta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in quanto compatibile con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti cautele:
 - che le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - che le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle

acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- che durante l'esercizio delle opere sia assolutamente evitata l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- che sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque se intercettate dalle opere in oggetto;
- che le infrastrutture connesse all'impianto non siano d'ostacolo al libero deflusso delle acque in caso di eventi di piena, in particolare la recinzione sia realizzata in rete metallica a maglie larghe ed i paletti di sostegno siano infissi direttamente nel terreno o comunque senza opere di fondazione fuori terra;
- che la viabilità di servizio dell'impianto si realizza impiegando tipologie costruttive e materiali tali da non comportare variazioni di permeabilità dell'area;
- che i pannelli siano posizionati ad un'altezza non inferiore a 1,80 m dal punto più basso dal piano campagna (+ 63,93 m) e che non abbiano opere di fondazione fuori terra;
- che siano individuate aree non interessate da un eventuale evento di piena due centennale per lo stoccaggio anche temporaneo dei materiali di risulta;
- che la Società assuma ogni responsabilità per gli eventuali danni alle proprie opere e ai siti interessati dalla loro costruzione causati da eventi di piena due centennale.

Sarà cura del responsabile Unico del Procedimento la verifica dell'adempimento delle suddette prescrizioni declinando al contempo tutte le responsabilità in merito alle conseguenze dovute ad eventi meteorici di qualsiasi entità sull'area interessata dagli interventi proposti;

• ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 37966 del 05.11.2009 rilascia nullaosta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico a condizione che:

- sia salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi;
- sia realizzata un'adeguata schermatura della recinzione perimetrale con elementi arborei o arbustivi coprenti al fine di limitare l'impatto visivo prodotto dall'impianto;
- sia ripristinata la finitura del piano del terreno alterato dalle attività di cantiere e l'area sia sistemata a verde;
- sia garantita in fase di esercizio la cura del terreno dell'area di impianto. la pulizia della stessa, la manutenzione del verde, e sia fatto divieto d'uso di sostanze chimiche diserbanti;
- siano utilizzati prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli.

Si ricorda che all'atto del rilascio dell'Autorizzazione Unica la Società dovrà provvedere all'invio del progetto definitivo;

• Provincia di Taranto - 4° Settore - Servizio Elettrodotti, prot. n. 19709 del 16.04.2009 comunica che l'autorizzazione alle linee elettriche, in quanto opere connesse ed infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, deve essere ricompresa nell'ambito della procedura prevista dall'art. 12 del D.P.R. 387/2003 al fine di garantire l'unicità del procedimento;

• Provincia di Taranto - 11° Settore - Demanio Concessioni Espropri Patrimonio Immobiliare, prot. n. 43100 del 25.09.2009 rilascia parere favorevole di massima all'avvio del procedimento del progetto di linea elettrica sotterranea relativo ai lavori di connessione dell'impianto fotovoltaico da realizzare fermo restando l'obbligo che:

- sia presentata, nel caso sia prevista anche la realizzazione di recinzioni e/o accessi prospicienti le strade provinciali, apposita istanza per l'autorizzazione e/o la regolarizzazione degli stessi;
- siano osservate le distanze minime dal confine stradale così come previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e dal D.P.R. n. 495/1992 s.m.i. per l'installazione di eventuali pali, tralicci e manufatti di ogni genere;
- siano acquisiti i nullaosta rilasciati dagli Enti competenti per eventuali vincoli cui le aree attraversate sono sottoposte;
- sia eseguito il ripristino dello scavo secondo il Regolamento Provinciale;
- siano eseguiti i lavori di scavo e del relativo ripristino in sede di banchina, per una larghezza di m 990 circa, da realizzarsi su un unico lato. Qualora dovesse essere interessata anche la semicarreggiata o

- parte di essa, dovrà essere eseguita la bitumazione di metà carreggiata, previa scarifica dell'esistente;
- sia eseguito il ripristino del manto stradale trasversale per m 1,80 e per l'intera larghezza della carreggiata, previa scarifica dell'esistente;
 - si esegua il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, ove preesistente e/o manomessa;
 - siano osservate le prescrizioni tecnico - amministrative impartite all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 3183 del 04.06.2009 rilascia nullaosta tecnico alla realizzazione dell'opera avendo rilevato che la posa in opera del cavidotto , in corrispondenza della fascia demaniale della condotta "Gennarini - Vasca", non determina condizioni di ostacolo allo svolgimento delle attività di gestione della stessa.
 - Comune di Carosino rilascia parere positivo, pur rilevando l'inesistenza di contrasto con lo strumento urbanistico vigente, alla realizzazione dell'impianto e dell'elettrodotto di 2^a classe a condizione che:
 - siano realizzate opere di mitigazione visiva mediante la realizzazione di una barriera arborea sempreverde di altezza superiore a 50 cm rispetto al punto più alto dei pannelli lungo tutto il perimetro dell'impianto;
 - si garantisca il preciso impegno del ripristino dello stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto nei termini e nei modi previsti dalla normativa;
 - Comune di San Giorgio Jonico rilascia nullaosta all'attraversamento del cavidotto così come riportato nel progetto;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0012430 del 20.07.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 031917 del 04.07.2009 rilascia nullaosta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 001335 del 16.01.2009;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 19936 del 16.04.2009 rilascia il nullaosta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
 - ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 77007 del 03.11.2009 rilascia nullaosta alla realizzazione dell'intervento avendo rilevato da parte dell'ENAV l'assenza di implicazioni per quanto di propria competenza e avendo rilasciato il C.I.G.A. parere positivo;
 - ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 3523 del 17.12.2009 rilascia parere positivo alla realizzazione delle opere previste nel progetto;

Tenuto conto che:

- la Regione Puglia, come indicato nell'art. 4 della presente autorizzazione unica obbliga la società, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti ed in particolare dell'Autorità di Bacino della Puglia, nella nota prot. n. 13744 del 10.11.2009, a garantire l'adempimento delle prescrizioni in essa contenute, declinando al contempo tutte le responsabilità, in merito alle conseguenze dovute ad eventi meteorici di qualsiasi entità sull'area interessata dagli interventi proposti;

Rilevato che:

- la Società con nota del 12 novembre 2009 ha trasmesso copia della nota vidimata da Enel S.p.A. circa lo spostamento del punto di consegna nei pressi dell'impianto fotovoltaico e non nei pressi della CP 150/20 kV di San Giorgio Jonico;
- la Società con nota del 24 novembre 2009 ha trasmesso copia originale del bollettino postale con cui ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio del parere da parte del DAP di Taranto;
- la Società SV Civitella S.r.l., P. IVA 06937970967 con sede legale in Milano, con nota del 01 marzo 2010 ha comunicato di aver acquisito, in seguito del conferimento del ramo di azienda del 25.02.2010

con atto del notaio Edmondo Todeschini repertorio n. 3071, raccolta n. 1686 della Solar Ventures S.r.l., il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Masseria Civitella" sito nel comune di Carosino di potenza pari a 6,988 MW;

- la Società con nota del 26 marzo 2010 ha comunicato che il caviodotto si sviluppa totalmente su aree pubbliche ed è staffato a ponti già esistenti per i quali si è già ottenuto parere favorevole dagli enti competenti oltre che parere tecnico favorevole dal Consorzio di Bonifica Stornana e Tara;
- il legale rappresentante della Società SV Civitella S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti preliminari di locazione sottoscritti in data 25.04.2008 dalla società Solar Ventures International S.r.l., poi Solar Ventures S.r.l., e successivamente acquisiti in seguito a conferimento del ramo di azienda;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 2109 del 10.20.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,988 MW, ubicato nel Comune di Carosino località "Masseria Civitella" (Ta); e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:
 - ? una linea elettrica interrata MT con tensione nominale di 20 kV di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;
 - ? uno Stallo nella cabina Primaria di San Giorgio Jonico;
 - ? di una Cabina di Consegna connessa alla Cabina Primaria S. Giorgio Jonico;
- in data 04 marzo 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sv Civitella S.r.l. ed il Comune di Carosino l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 12 marzo 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011507 e della Convenzione al repertorio n. 011508;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,988 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Carosino località "Masseria Civitella" (Ta).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6 bis e 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SV Civitella S.r.l. con sede legale in Milano alla via Galleria San Babila n. 4/b, Partita IVA 06937970967 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,988 MW, ubicato nel Comune di Carosino località "Masseria Civitella" (Ta); e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:

? una linea elettrica interrata MT con tensione nominale di 20 kV di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? uno Stallo nella cabina Primaria di San Giorgio Jonico;

? di una Cabina di Consegna connessa alla Cabina Primaria S. Giorgio Jonico;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società SV Civitella S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 e 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e

la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta agli organi competenti al controllo dei cantieri, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Carosino (Ta).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
